

CITTA' DI TORINO DIREZIONE CENTRALE CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE SERVIZIO SERVIZI INTEGRATI

Ufficio Studi e Formazione

CIRCOLARE N. 111 *Operativa*

OGGETTO: Circolazione Stradale.

Disciplina dell'autotrasporto.

D.L.vo n. 286/05. "Documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale i conducenti prestano servizio presso il vettore". Circolare Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza prot. n. 300/A/4362/12/108/13/01 del 06/06/2012.

Con la circolare in oggetto, il Ministero ha precisato che **la documentazione** prevista all'articolo 12, comma 5 ⁽¹⁾ del D.L.vo n. 286/05 attestante l'esistenza di rapporto di lavoro tra conducente e trasportatore, **deve** trovarsi a bordo del veicolo **esclusivamente** in caso di <u>trasporto effettuato in conto di terzi</u>.

Pertanto, all'atto del controllo su strada:

- ⇒ il non avere a bordo del veicolo detta documentazione, in caso di trasporto in conto di terzi, integra la violazione di cui all'articolo 180, commi 1 e 7, CdS con invito ad esibire la documentazione mancante, così come previsto al comma 8 del citato articolo secondo la prassi in uso;
- ⇒ il non avere a bordo del veicolo detta documentazione, in caso di trasporto effettuato in conto proprio vista la diversa natura e finalità indicata all'articolo 31 della legge n. 298/74 ⁽²⁾, la documentazione di cui sopra, potrà essere eventualmente richiesta ma l'assenza a bordo del veicolo, non comporterà l'applicazione di sanzioni salvo, se ritenuto necessario, l'invito al conducente di esibire tale documentazione ai sensi dell'articolo 180, comma 8, CdS.

L'inosservanza all'esibizione, oltre ad essere sanzionata ai sensi del citato articolo, comporterà anche il necessario accertamento, da parte del Reparto di appartenenza dell'agente accertatore, dell'inesistenza o dell'irregolarità del rapporto di lavoro ai fini dell'applicazione dell'articolo 46 (3) della legge n. 298/74.

Si allega - esclusivamente alla versione reperibile sulla rete Intranet di PM della presente circolare del Corpo - il documento in commento.

SG/CC

Addì, 02/10/2012

F.to IL DIRIGENTE DI P.M. Dott. Giovanni ACERBO

^{(1) &}quot;5. I conducenti dei veicoli adibiti al trasporto di cose per conto di terzi sono obbligati a tenere a bordo la documentazione idonea a dimostrare il titolo in base al quale prestano servizio presso il vettore e, se cittadini extracomunitari, l'attestato del conducente di cui al Regolamento (CE) n. 484/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 1º marzo 2002. In caso di mancato possesso di detta documentazione, si applicano le sanzioni amministrative di cui all'art. 180, commi 7 e 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, oltre alle sanzioni previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di lavoro dipendente."

⁽²⁾ Che definisce e stabilisce le condizioni necessarie per l'effettuazione di trasporti in conto proprio tra cui l'obbligo che il veicolo sia condotto dal titolare della licenza o da un suo dipendente.

⁽³⁾ Trasporti abusivi